

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

Oggetto: D.lgs.151/2001 art. 42 comma 5): concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 4 comma 2) della Legge 8 marzo 2000 n. 53

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili della UOC. Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane della UOC Controllo di Gestione e della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti in riferimento alla spesa contenute nel visto contabile;

DETERMINA

1. di accordare un periodo di congedo, per assistenza a portatore di handicap grave, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001 n.151, così come modificato dall'art. 4, comma 1), del D.lgs. 18 luglio 2011 n. 119, ai dipendenti istanti di cui all'all.to **A** del mese *agosto 2025* parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto del possesso dei requisiti verificato e riconosciuto, a favore dei dipendenti di cui all' all.to **A** , che è parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di corrispondere, per l'effetto, ai dipendenti aventi diritto, l'indennità di cui all' art. 42 comma 5-ter del *D.lgs. 151/2001*, per tutta la durata del periodo di congedo accordato come esplicitato nell'all.to **A**, parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. di dare atto che il congedo è coperto da contribuzione ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza, esclusi gli effetti relativi al trattamento di fine servizio, del TFR, delle ferie e della tredicesima mensilità;
5. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D. Lgs.502/1992 e ss.mm.ii.;

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 e ss.mm. ii..

Il Direttore Generale
(Dott.Alberto Carelli)



per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Edoardo Berselli)

Il Direttore Socio-Sanitario
(Dott. Nazzareno Firmani)

Documento informatico firmato digitalmente

(U.O. GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento

- **Legge 05 febbraio 1992 n. 104 e ss. mm.ii** – *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;*
- **Legge 08 marzo 2000 n. 53 e ss.mm. ii.** – *"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";*
- **D.lgs. 26 marzo 2001 n.151 e ss.mm. ii** – *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare l'art. 42, comma 5;*
- **D.lgs. 18 luglio 2011 n. 119** – *"Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010 nr.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";*
- **Circolare INPDAP 10 gennaio 2002 n. 2"** *Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000"*
- **Circolare INPDAP 21 luglio 2003 n. 30** *"Art.42, comma 3, del D.lgs. n.151/2001";*
- **Circolare INPDAP 12 maggio 2004 n. 31** *"Legge 24.12.2003 n.350, art.3, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili";*
- **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 n. 1** – *"Modifiche della disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi").*

Con apposite istanze acquisite agli atti come risulta dal prospetto:

"**ALLEGATO A agosto 2025** " parte integrante e sostanziale della presente determina i dipendenti, identificati con il numero di matricola, anch'esso individuabile nel richiamato prospetto, hanno formulato richiesta di poter fruire di un congedo ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 4 della Legge n. 53/2000 e del comma 5 dell'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al proprio familiare portatore di handicap *in situazione di gravità* secondo quanto normato dall'articolo 3, comma 3 della L. 104/1992.



Il prospetto "**ALLEGATO A agosto 2025**" individua per ciascun richiedente le articolazioni delle giornate e dei periodi richiesti. Al fine di riscontrare le singole richieste avanzate si è provveduto a verificare, per ciascuna singola istanza, la presenza delle condizioni poste dalla normativa in materia ed in particolare dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.119/2011 che recita quanto segue: *"Il coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi."*

Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 durante il periodo di congedo, ciascuno dei richiedenti ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione; l'indennità e la contribuzione spettano fino a un importo complessivo massimo che in base al vigente indice ISTAT, per l'anno **2025**, è pari ad € **57.038,00** per il congedo di durata annuale. Il periodo di congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente ed è frazionabile a giorni, settimane o mesi. Il termine assoluto dei due anni contempla nella sua durata anche quei congedi non retribuiti richiesti in virtù dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000 e concessi "per gravi e documentati motivi familiari".

Come specificato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.02.2012 *"affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi [...] è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto [...] Due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi"*.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, salvo che, venga richiesta, direttamente dai sanitari della struttura ospitante la presenza di un soggetto per prestare assistenza.

Per quanto rappresentato "in diritto" e dato atto che per ciascuna richiesta avanzata dai dipendenti istanti, sono state verificate le situazioni "di fatto" regolarmente acquisite agli atti e conservate presso l'ufficio scrivente, tutte accordabili in quanto supportate dalla documentazione allegata a ciascuna singola istanza (o già disponibile agli atti per precedenti fruizioni) dalla quale risulta attuale il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del congedo in oggetto; verificata, altresì, la presenza delle condizioni richieste dalle disposizioni normative e applicative per la concessione del beneficio di cui trattasi, tenuto conto della regolarità della documentazione prodotta, conservata agli atti, si ravvisa il dovere di riconoscere il diritto alla fruizione del congedo di cui all'art. 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001, a favore dei dipendenti elencati nel prospetto" all.to **A agosto 2025**, per i periodi ivi indicati. Ciò premesso, occorre procedere all'adozione della presente determina in relazione alla quale si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi



dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6-bis della L.241/1990 e ss.mm. ii..

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

[v] INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati specificati nel campo "allegati")

Il Responsabile della fase istruttoria
(*Patrizia Ambrosio*)

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione ed Amm.ne Risorse Umane
(Dott.ssa Cristiana Fraternale)

Documento informatico firmato digitalmente

N. 1 ALLEGATI:

"ALLEGATO A"*luglio 2025* – Prospetto mensile ricognitivo dei richiedenti congedo straordinario, aventi diritto alla fruizione nei termini e per i periodi indicati nel documento istruttorio della presente determina.

